



Circolare Informativa

n°35/2013

D.L. 69/2013 DECRETO

“FARE”

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



INDICE

Premessa	<i>pag.3</i>
1) Rafforzamento del F.do di garanzia per le PMI	<i>pag. 3</i>
2) Finanziamento all'acquisto di macchinari	<i>pag.3</i>
3) Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra	<i>pag.4</i>
4) Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale	<i>pag.4</i>
5) Data unica di efficacia degli obblighi	<i>pag.5</i>
6) Semplificazioni in materia di DURC	<i>pag.5</i>
7) Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro	<i>pag.5</i>
8) Trasmissione telematica del certificato di gravidanza	<i>pag.9</i>
9) Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata	<i>pag.9</i>
10) Soppressione certificazioni sanitarie	<i>pag.9</i>
11) Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti	<i>pag.10</i>
12) Abrogazione modello 770 mensile	<i>pag.10</i>

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



Premessa

Sul G.U. n.144 del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il D.L. n.69 recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia*”.

Tale decreto contiene importanti novità e fatti salvi specifici rinvii, le disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 22 giugno 2013.

A riguardo rammentiamo che, tali disposizioni possono essere oggetto di modifica durante l’iter legislativo per la conversione in legge che avviene entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

Come di consueto, con il nostro approfondimento cercheremo di porre l’attenzione sulle principali novità che riguardano l’amministrazione del personale ed il mondo del lavoro.

1) RAFFORZAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – ART.1

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze provvederanno ad emanare specifici decreti allo scopo di rafforzare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese attraverso i seguenti strumenti:

- **Assicurare un accesso più ampio al credito da parte delle piccole e medie imprese;**
 - ✓ attraverso l’adeguamento - *in funzione del ciclo economico e dell’andamento dei mercati* - dei criteri di valutazione ai fini dell’accesso al fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
 - ✓ incremento delle misura massima di copertura sino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria;
 - ✓ semplificazione delle procedure attraverso l’utilizzo del canale telematico;
 - ✓ misure volte a sostenere fattivamente il trasferimento dei vantaggi alle imprese beneficiarie.
- **Limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate alla data di presentazione della richiesta di garanzia, sempreché le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.**

2) FINANZIAMENTO ALL’ACQUISTO DI MACCHINARI - ART.2

Allo scopo di rafforzare la competitività del sistema produttivo, la piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione n.2003/361/CE del 6 maggio 2003, possono accedere ai finanziamenti ed ai contributi a tasso agevolato ai fini dell’acquisto – *anche mediante operazione di leasing finanziario* – di impianti, attrezzature e macchinari ad uso produttivo.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Tali finanziamenti possono avere una durata massima di 5 anni dalla stipula del contratto e possono essere concessi per l'importo complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuna impresa partecipante.

L'importo del finanziamento può essere anche suddiviso in relazione a più iniziative di acquisto e può garantire una copertura totale dei costi.

Con decreto interministeriale verranno definiti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi in esame, nonché la misura massima concedibile, le modalità di erogazione degli stessi e la relativa attività di controllo.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni esaminate, il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, con l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. dovranno stipulare una o più convenzioni allo scopo di definire i seguenti aspetti:

- condizioni e criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista;
- tipologia di contratti di finanziamento e di cessione del credito da porre in essere;
- attività di monitoraggio e rendicontazione.

Per quanto precede, i finanziamenti verranno concessi entro il 31 dicembre 2016.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari a 2,5 miliardi di euro incrementabili sulla base di eventuali risorse che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi e nel limite di 5 miliardi di euro.

3) GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE COLTIVAZIONI SOTTO SERRA – ART.6

Con riguardo ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, **a far data dal 1° agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2015**, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, l'accisa relativa all'anno 2013, è pari a 25 euro per 1.000 litri, laddove tali soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, si obbligano a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità di rispetto ambientale.

Con successivo decreto interministeriale (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e MEF) verranno definite le modalità applicative della disposizione esaminata.

4) MISURE PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DEL DOMICILIO DIGITALE – ART.14

Al momento della richiesta della carta d'identità elettronica o del documento unificato, il cittadino potrà richiedere una casella di posta elettronica certificata e la stessa potrà essere indicata quale domicilio digitale.

Il Ministro dell'Interno con successivo decreto stabilirà le modalità di rilascio del relativo domicilio digitale.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



5) DATA UNICA DI EFFICACIA DEGLI OBBLIGHI – ART.29

Con il “Decreto Fare” viene stabilito che, gli atti normativi del Governo ed i regolamenti ministeriali individuano la data di decorrenza degli obblighi amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese **al 1° luglio ed al 1° gennaio successivi all’entrata in vigore degli stessi**, fermo restando eventuali situazioni di urgenza che richiedono una certa tempestività nell’attuazione.

La disposizione si applica agli atti amministrativi di portata generale delle amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici nazionali e delle Agenzie.

In linea generale, per obbligo amministrativo è da intendersi qualsivoglia adempimento di raccolta, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti.

6) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC – ART.31

Il meccanismo della compensazione dei crediti vantati nei riguardi della P.A. con i debiti contributivi dovuti ai fini previdenziali viene esteso anche al rilascio del DURC in materia di appalto, subappalto e forniture di servizi.

In materia di appalti pubblici, la novella disposizione normativa sancisce quanto segue “*Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto e del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario ed ai subappaltatori*”.

L’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva da parte delle Stazioni appaltanti ha quale fine quello di verificare:

- l’eventuale esclusione di soggetti alla partecipazione delle procedure di affidamento delle concessioni di appalti, subappalti e forniture di servizi;
- il pagamento degli stati avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- il certificato di collaudo, l’attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.

Con la novella disposizione normativa, la validità del DURC passa a 180 giorni dalla data di emissione, pertanto ogni 180 giorni la Stazione appaltante o l’Ente aggiudicatore provvederà ad acquisire d’ufficio un nuovo DURC.

In ultimo *prima dell’emissione di un DURC negativo per mancanza dei requisiti di validità, l’Ente preposto al rilascio inviterà tramite PEC (dopo aver elencato specificamente le cause della irregolarità), l’azienda ovvero, l’intermediario da essa delegato a regolarizzare la propria posizione entro un termine massimo di 15 giorni.*

7) SEMPLIFICAZIONI DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI LAVORO – ART.32

L’art.32 del “Decreto Fare” apporta modifiche al D.Lgs. n.81/2008 semplificando il sistema di adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



Documento unico di valutazione rischi da interferenze (Duvri)

Nell'ambito di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, la novella disposizione normativa sancisce: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, **elaborando un unico documento** di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare e laddove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze*

*Nei settori di attività a basso rischio infortunistico, il datore di lavoro committente provvede ad individuare un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, tipiche di un **preposto**, al fine di sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi, attraverso un periodico aggiornamento di conoscenza diretta dell'ambiente.*

Nel contratto di appalto o di opera deve essere indicato il nominativo del soggetto incaricato e nel caso di un'eventuale sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto stesso”.

Tali disposizioni non trovano applicazione con riguardo ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Settori di attività a basso rischio infortunistico

Viene modificato l'art.29 *“Modalità di effettuazione della valutazione rischi”* del T.U. e viene introdotto il comma 6-ter, che individua i settori a basso rischio infortunistico.

*Nella specie **“Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL”.***

Ad ogni modo è fatta salva la facoltà delle imprese di utilizzare le procedure standardizzate già previste.

Formazione del responsabile e degli addetti al servizio prevenzione e protezione

All'art.32 del T.U. *“Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”* è stato inserito il comma 5-bis che prevede quanto segue *“In tutti i casi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, **è riconosciuto il credito formativo** per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento in funzione della loro erogazione.*

Formazione dei lavoratori e dei rappresentanti

All'art.37 del Testo unico viene aggiunto il comma 14-bis.

La nuova disposizione prevede che *“In tutti i casi di formazione ed aggiornamento in materia di sicurezza per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in cui i*

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento in funzione della loro erogazione”.

Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

Viene sostituito l'art.67 del T.U. in materia di sicurezza, la novella disposizione decreta *“In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamento e ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere seguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio con i seguenti elementi informativi:*

- *descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;*
- *descrizioni delle caratteristiche dei locali e degli impianti”.*

Tale comunicazione deve essere effettuata dal datore di lavoro limitatamente ai luoghi ove vi sia la presenza di più di tre lavoratori e secondo le modalità di cui al D.P.R. n.160/2010 “Regolamento, semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive”.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n.69/2013, il Ministro del Lavoro di concerto col Ministro della Pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano provvederà ad emanare uno specifico decreto nel quale saranno individuate le informazioni da comunicare e la modellistica da utilizzare.

Le amministrazioni deputate al ricevimento delle comunicazioni in parola provvederanno a trasmettere telematicamente all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni pervenute.

Attrezzature da lavoro

Con riguardo alla verifica periodica delle attrezzature da lavoro, il decreto “Fare” ha previsto la sostituzione dei commi 11-12 dell'art.71 del T.U.

Nella specie tra gli obblighi posti a carico del datore di lavoro rientrano anche le verifiche periodiche alle attrezzature al fine di poter valutare lo stato di efficienza, conservazione e sicurezza.

Pertanto viene stabilito che, la prima delle verifiche alle attrezzature da lavoro di cui all'Allegato VII viene effettuata dall'INAIL (e non più dall'ISPEL), entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il datore di lavoro può avvalersi:

- *delle Asl;*
- *dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), laddove sia previsto da una legge regionale;*
- *da soggetti pubblici o privati abilitati.*

Con riguardo alle verifiche successive, le stesse sono effettuate dalle ASL o, laddove previsto con legge regionale, dall'ARPA nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, nel termine di 15 giorni dalla richiesta l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, dandone adeguata motivazione.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



In tale circostanza il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
Le spese sostenute per la verifica sono a carico del datore.

Cantieri temporanei e mobili

Il D.L.69/2013 apporta delle modifiche anche in relazione alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

In particolare interviene sull'art.88 del T.U. ovvero, sui soggetti esclusi da tale disciplina specificando che, nella sfera di esclusione vanno ricompresi ***“i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento nonché i piccoli lavori la cui durata non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile”***.

Inoltre, ***con Decreto interministeriale saranno successivamente individuati i modelli semplificati necessari alla redazione del:***

- ***piano operativo di sicurezza;***
- ***piano di sicurezza e coordinamento;***
- ***fascicolo dell'opera.***

Comunicazione per via telematica

Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza, si interviene sugli artt.225-240-277 del D.Lgs. n.81/2008 e con riguardo agli obblighi di comunicazione viene stabilito quanto segue ***“Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.***

Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli Organismi paritetici o delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.

Modifiche al D.P.R. n.1124/1965

Viene abrogato l'art.54 del D.P.R. n.1124/1965 ***“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”***, che prevedeva l'obbligo di comunicare entro 2 giorni, all'autorità locale di pubblica sicurezza, l'infortunio sul lavoro tale da comportare la morte o l'inabilità dal lavoro per più di tre giorni.

Tale abrogazione decorrere a far data dal 180° giorno dell'entrata in vigore del predetto decreto.

Ulteriori modifiche riguardano l'art.56 del D.P.R. N.1124/1965 relativamente alle azioni da porre in essere da parte della P.A. all'atto dell'acquisizione dall'INAIL della denuncia d'infortunio.

Nello specifico viene disposto quanto segue ***“Le autorità di pubblica sicurezza, le ASL, le autorità portuali e consolari, le DTL ed i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti per territorio, sono tenute ad acquisire dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni”***.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



8) TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA - ART.34

L'art.34 del "Decreto Fare" contiene modifiche alle disposizioni concernenti il certificato medico di gravidanza di cui all'art. 21 del Testo unico della maternità e paternità.

Nella specie, viene previsto che, *il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto dovrà essere inviato all'INPS esclusivamente in via telematica direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato.*

Al riguardo, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame verranno definiti con apposito decreto interministeriale, le modalità ed i servizi per effettuare la suddetta trasmissione telematica, nonché le modalità concernenti la trasmissione telematica all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza da parte della competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN.

I nuovi obblighi concernenti la trasmissione telematica decorreranno a partire dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale.

Fino a tale data resta fermo l'obbligo, per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto nonché, la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.

9) MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI BREVE DURATA - ART.35

All'art.3 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene introdotto il comma 13-bis concernente le attività lavorative di breve durata.

Relativamente a tali prestazioni, con decreto del Ministro del Lavoro e del Ministro della Salute, previa consultazione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, vengono definite le misure semplificative per il datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro

In particolare, è prevista la semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria con riguardo alle prestazioni lavorative che comportano una permanenza del lavoratore in azienda non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento e ciò al fine di considerare assolti gli obblighi del datore attraverso specifiche attestazioni.

10) SOPPRESIONE CERTIFICAZIONI SANITARIE - ART.42

Con il "Decreto Fare" vengono abrogate una serie di disposizioni concernenti l'obbligo di richiedere i certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



Nella specie, fermo restando gli obblighi di certificazione di cui al DLgs. n.81/2008 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio, **viene abolito l'obbligo di richiedere il certificato medico di idoneità per l'assunzione degli apprendisti e dei minori.**

Altresì sono abrogate le disposizioni relative:

- al certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti;
- all'obbligo, in capo al titolare di una farmacia di esibire al medico provinciale tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi al fine di comprovare che gli stessi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscono l'esercizio professionale dell'attività farmaceutica.

Infine, risulta soppresso anche il certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci.

11) MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' FISCALE NEGLI APPALTI - ART.50

Il D.L. n.69/2013 modifica l'art.35 comma 28 del D.L. n.223/2006 concernente la responsabilità solidale negli appalti.

Pertanto con la novella disposizione viene stabilito che, in caso di contratto di appalto/subappalto, l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, **con esclusione della responsabilità solidale per il versamento dell'IVA.**

12) ABROGAZIONE MODELLO 770 MENSILE - ART.51

Dopo svariate proroghe viene abrogata la disposizione concernente la dichiarazione mensile del mod.770. (art.1 comma 44-bis DLgs. n.263/2003)

Come di consueto, il nostro è unicamente un documento di aggiornamento sulle problematiche e sugli sviluppi del mondo del lavoro con l'intento dell'analisi e del necessario approfondimento.

I nostri uffici, come di consueto, saranno disponibili per gli opportuni e/o necessari chiarimenti e confronti.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese